

Aggiornato al 09-2008

Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

Gianluca Stocco

Esperto Chimico Ambientale

Consulente del Ministero dello Sviluppo Economico
per l'Helpdesk REACH

Uno dei più importanti principi del Regolamento REACH è l'uso identificato delle sostanze chimiche.

Una sostanza chimica potrà essere impiegata da qualsiasi attore all'interno della catena d'approvvigionamento **solamente** se il proprio utilizzo è conosciuto.

Perché questo sia possibile sarà importante che si definisca un flusso di informazioni lungo la catena in entrambi i sensi.

La gestione dei rischi delle sostanze implica per i fabbricanti o gli importatori **la comunicazione di informazioni** sulle medesime ad altri operatori quali gli utilizzatori a valle o i distributori.

I produttori o gli importatori di articoli dovrebbero, inoltre, fornire informazioni sull'uso sicuro di articoli agli utilizzatori industriali e professionali e ai consumatori su richiesta.



L'obbligo di fornire informazioni sull'uso sicuro di articoli dovrebbe applicarsi altresì a **tutta la catena di approvvigionamento**, per consentire a tutti gli attori di assolvere i loro doveri per quanto concerne la gestione dei rischi derivanti dall'uso delle sostanze.

Poiché l'attuale **scheda dati di sicurezza** è già utilizzata come strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento **delle sostanze e dei preparati**, è opportuno **ampliarla e integrarla** nel sistema istituito dal presente regolamento.

Comunicazione delle informazioni per chi ha l'obbligo della scheda dati di sicurezza (SDS)

Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni relative a sostanze pericolose è la scheda di dati di sicurezza (SDS), ovviamente per le sostanze e preparati pericolosi secondo i criteri di classificazione delle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (finché in vigore, poi dal Regolamento GHS).

La struttura della SDS a 16 punti rimane invariata rispetto alla struttura attuale: vengono trasferite nel REACH tutte le disposizioni riguardanti le SDS di sostanze e preparati. La Direttiva 91/155/CEE (modificata dalla 2001/58/CE) è stata abrogata (il 1 giugno 2007) ma tutti i suoi contenuti sono stati ripresi dall'Allegato II del REACH.

La SDS è **obbligatoria** quando:

- la sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;
- la sostanza è PBT o vPvB (vedi Allegato XIII);
- la sostanza è inclusa nell'Allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione, esclusi punti a) e b))



La SDS può essere richiesta dall'utilizzatore a valle se il preparato non è pericoloso, ma contiene:

- una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente $\geq 1\%$ p/p (0,2% per preparati gassosi);
- una sostanza PBT o vPvB o inclusa nell'Allegato XIV (escluso punto a)) $\geq 0,1\%$ p/p;
- sostanza che ha un limite di esposizione comunitario



Salvo qualora un **utilizzatore a valle** o un **distributore (anche il rivenditore al dettaglio)** ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda dati di sicurezza quando le sostanze o i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico sono corredati da informazioni sufficienti a permettere agli **utilizzatori** di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.

Come cambiano le schede dati di sicurezza (SDS)

Al punto 1.2 della scheda si deve inserire l'uso/i della sostanza o preparato. Si deve inoltre includere una descrizione sintetica dell'effetto reale, ad esempio **ignifugo**, **antiossidante**, ecc.

Nella scheda dati di sicurezza deve essere inclusa, in un allegato, una sintesi degli scenari di esposizione rilevanti per l'uso della sostanza.

Devono essere invertite le sezioni 2 e 3 della SDS:

- 2) composizione/informazioni sugli ingredienti (diventa **3**);
- 3) indicazione dei pericoli (diventa **2**);

PBT e vPvB richiedono una SDS.

Come cambiano le Schede di dati di sicurezza (SDS)

Inserimento dell'**indirizzo e-mail del tecnico competente** responsabile della redazione della SDS.



Tale obbligo permetterà di comunicare rapidamente con chi è responsabile della SDS.

Si consiglia di non riportare sull'indirizzo mail il nome del tecnico per evitare di revisionare tutte le schede nel caso in cui cambi il tecnico.

Come cambiano le Schede di dati di sicurezza (SDS)

Il più grande cambiamento delle schede di sicurezza sarà l'Allegato Tecnico.



L'Allegato conterrà le informazioni pertinenti relativi agli scenari d'esposizione che il Tecnico competente avrà accuratamente ripreso dalla **Relazione sulla sicurezza chimica** di tale sostanza.

Nel caso di un preparato, invece, l'Allegato conterrà un **sunto di tutti gli allegati** delle sostanze pericolose che lo costituiscono “sapientemente” elaborato dal tecnico stesso.

Circolare del Ministero della Salute

Con l'Informativa del Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – del 13 marzo 2007 a UNIONCHIMICA e FEDERCHIMICA con oggetto “Primi adempimenti sulle schede di sicurezza con l'entrata in vigore del Regolamento REACH”, si stabilisce che:



L'inversione del capitolo 2 con il 3 e l'inserimento della mail del tecnico competente può avvenire alla **prima revisione utile** della scheda.

Comunicazione delle informazioni per chi non ha l'obbligo della scheda dati di sicurezza (SDS)

Il fornitore di una sostanza che non è tenuto a fornire una scheda dati di sicurezza comunica al destinatario le informazioni seguenti:

- il numero o i numeri di registrazione per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d);
- se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate;
- precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte;
- ogni altra informazione pertinente, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.

Le disposizioni relative al **titolo IV** non si applicano ai seguenti preparati allo stato finito: **medicinali** per uso umano o veterinario, **prodotti cosmetici**, **dispositivi medici invasivi**, **alimenti e alimenti per animali**.



Gli usi identificati per l'utilizzatore



Gli usi identificati per l'utilizzatore

Use negli scenari di esposizione contemplati dal fornitore di materia prima (FMP)?



SI




Gli usi identificati per l'utilizzatore

Use negli scenari di esposizione contemplati dal fornitore di materia prima (FMP)?



SI

Attuazione delle misure di gestione del rischio previste dalla Scheda di Sicurezza (SDS) del FMP



Gli usi identificati per l'utilizzatore

Use negli scenari di esposizione contemplati dal fornitore di materia prima (FMP)?



SI

Attuazione delle misure di gestione del rischio previste dalla Scheda di Sicurezza (SDS) del FMP

Preparato pericoloso?

SI

SDS "arricchita" dal 01/06/07
Redatta secondo art. 31, all. II
 Allegare gli scenari di esposizione sulla base della valutazione della sicurezza chimica per il preparato

Gli usi identificati per l'utilizzatore

Use negli scenari di esposizione contemplati dal fornitore di materia prima (FMP)?



SI

Attuazione delle misure di gestione del rischio previste dalla Scheda di Sicurezza (SDS) del FMP

NO

Preparato pericoloso?

Informazioni al cliente (art.32):
N di registrazione di tutte le sostanze contenute soggette ad autorizzazioni/restrizioni all'uso
Istruzioni per la gestione dei rischi

Gli usi identificati per l'utilizzatore

Use negli scenari di esposizione contemplati dal fornitore di materia prima (FMP)?



NO



Gli usi identificati per l'utilizzatore



Gli usi identificati per l'utilizzatore



Le informazioni contenute nella scheda dei dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso.



Una scheda dei dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica.

La scheda dei dati di sicurezza è fornita nelle **lingue ufficiali** degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.

La **data di compilazione** della scheda dei dati di sicurezza va indicata sulla prima pagina.

Quando una scheda dei dati di sicurezza è stata oggetto di revisione, le modifiche sono segnalate al destinatario con l'indicazione «Revisione: (data)».